

ECM: Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007

Circolare n. 5 "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina"

Il testo dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il "*Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina*".

L'Accordo, fra l'altro, prevede:

- la proroga del programma sperimentale di Educazione continua in medicina **fino e non oltre il 31 dicembre 2007**;
- la fissazione del debito formativo per gli operatori sanitari. Questi dovranno acquisire 30 crediti formativi (con un minimo di 15 ed un massimo di 60) per l'anno 2007;
- un documento sul riordino del sistema di formazione continua.

Alcuni aspetti salienti per le **Aziende** i punti 2b) e 3):

1. **Crediti ECM: i crediti ECM acquisiti da provider accreditati a livello regionale o nazionale avranno valore su tutto il territorio nazionale.** Il numero di crediti da acquisire nel triennio 2008-2010 è complessivamente 150 (minimo 30 e massimo 70 crediti per anno). Dei 150 crediti almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM maturati negli anni della sperimentazione 2004, 2005, 2006 e 2007.
2. **Organizzazione della governance in ECM:** la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) sarà operativa all'interno dell'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali. Sarà composta da 36 membri, compresi il Presidente nella persona del Ministro della Salute, due Vice Presidenti nelle persone del Coordinatore della Commissione Salute ed il Presidente della FNOMCeO, sette esperti designati dal Ministero della Salute, nonché otto esperti nominati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il Comitato di Presidenza della detta Commissione assume funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Sezioni e della Commissione nel suo complesso. La CNFC sarà supportata nelle sue funzioni da:
 - a) una *Consulta Nazionale della Formazione Permanente*, composta dai rappresentanti di tutti gli "stakeholder" del sistema (Aziende ed istituzioni sanitarie, organizzazioni sindacali delle categorie coinvolte, Società Scientifiche, provider, Associazioni di tutela dei malati);
 - b) un *Osservatorio Nazionale della Formazione continua in Sanità* per il monitoraggio delle attività formative;
 - c) *COGEAPS* (Consorzio di gestione anagrafica professioni sanitarie) per la gestione dell'Anagrafe Nazionale dei crediti formativi maturati dagli operatori sanitari;
 - d) un *Comitato Tecnico delle Regioni*, con il compito di assicurare l'interazione e la collaborazione tra i livelli istituzionali nazionali e regionali sui contenuti e lo sviluppo della formazione continua.
3. **Dossier formativo:** la formazione continua per essere efficace deve svilupparsi secondo percorsi programmati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi coerenti con lo sviluppo professionale individuale e con le priorità, le innovazioni e le strategie del sistema sanitario a livello locale, regionale e nazionale. A tal fine, è prevista la predisposizione di un dossier formativo individuale o di gruppo, su base triennale, la cui coerenza ed adeguatezza

sarà valutata per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito dell'Azienda in cui lavorano e per i liberi professionisti dagli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.

4. **Ordini professionali:** gli ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione continua.